

FAQ BANDO TLR_EFF

1) REQUISITI DEL BANDO

Q1.1: Chi può partecipare al bando TLR_EFF?

R1.1: Possono partecipare operatori dei servizi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, ossia imprese (micro, piccole, medie o grandi) che esercitano l'attività di produzione e distribuzione del calore tramite rete, non semplici proprietari di asset che non svolgono il servizio.

Sono esclusi liberi professionisti e lavoratori autonomi.

Le società controllate, partecipate o in house di enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Unioni di Comuni, Comunità montane), qualora siano imprese operatrici del servizio di teleriscaldamento/teleraffrescamento e soddisfino integralmente i requisiti previsti dal bando, possono partecipare presentando domanda in quanto imprese e non in rappresentanza di un ente pubblico.

Q1.2: Quale documentazione relativa al PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-economica) è richiesta?

R1.2: È richiesto il PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) completo dei relativi allegati e conforme all'art. 6 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, nella versione vigente (come modificata dal d.lgs. 209/2024), in coerenza con il rinvio del Bando al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. .

Non va invece utilizzato l'art. 6-bis del medesimo Allegato I.7, in quanto riservato al Progetto di fattibilità per la finanza di progetto/concessioni.

Q1.3: Quali interventi sono ammissibili?

R1.3: Sono ammessi interventi su reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti (efficientamento e/o estensione) finalizzati all'implementazione di sistemi efficienti, descritti al paragrafo B.2 del bando.

Q1.4: In caso di gestione del servizio di teleriscaldamento in regime di concessione, il requisito della disponibilità del bene per almeno 10 anni può ritenersi soddisfatto anche quando la concessione ha una durata residua inferiore, a patto che il Comune rilasci un impegno formale a garantire la destinazione d'uso dell'opera e l'obbligo di continuità per eventuali gestori subentranti?

R1.4: Il par. B.2, lett. b) del Bando "TLR_EFF" prescrive che alla data di presentazione della domanda l'area/immobile sia nella disponibilità giuridica del beneficiario in forza di proprietà piena ovvero di altro diritto reale o personale di godimento con durata minima residua di almeno 10 anni. Nel caso di concessione con durata residua inferiore, il titolo in capo al gestore non soddisfa il requisito: la mera rinnovabilità o l'aspettativa di proroga non equivale a un titolo certo e opponibile di durata decennale. Parimenti, obblighi di investimento e valore di subentro restano profili economici del rapporto concessorio e non integrano un diritto di godimento qualificato. Né può supplire una mera dichiarazione/atto

d'obbligo del Comune, in assenza di un titolo formale che attribuisca al beneficiario un diritto di durata superiore ai 10 anni.

Il requisito può dirsi soddisfatto solo ove, prima della presentazione della domanda, sia perfezionata:

- una proroga/estensione della concessione tale da garantire almeno 10 anni residui, oppure;
- un titolo autonomo di godimento di pari durata, formalizzato e opponibile.

Q1.5: L'agevolazione del bando è cumulabile con i TEE (Titoli di Efficienza energetica), Conto Termico 3.0, contributi FER 2 e altri aiuti di Stato? Se la risposta è sì, quali limiti o restrizioni si applicano, soprattutto se gli incentivi riguardano gli stessi costi ammissibili?

R1.5: La cumulabilità dell'agevolazione prevista dal bando è ammessa nel rispetto delle norme che regolano ciascun incentivo e delle disposizioni del GBER (Reg. UE n. 651/2014). In particolare:

- **il Cumulo con strumenti non qualificati come aiuto di Stato** (es. TEE) il non aiuto può coprire la quota residua non finanziata dal contributo regionale senza incidere sull'intensità massima riconosciuta del bando. (Esempio: se il bando prevede intensità massima del 55%, il TEE può coprire fino al restante 45%, nel rispetto del divieto di sovrapposizione sugli stessi costi).
- **il Cumulo con strumenti qualificati come aiuto di Stato** (cfr. art.8 del regolamento GBER).

Nel caso di cumulo tra aiuti di Stato, riferiti a costi ammissibili individuabili (per quelli del Bando TLR_EFF si veda la Tabella 3 del paragrafo B.4), possono verificarsi tre situazioni:

a) **Cumulo tra aiuti di Stato sullo stesso articolo GBER** (nel caso del Bando, art. 46).

Se due misure finanziano lo stesso progetto e le medesime voci di costo individuabili, entrambe concorrono alla stessa intensità massima di aiuto (es. 55% per una media impresa).

In questo caso si applica la regola cronologica:

l'ente che concede per secondo deve considerare quanto già erogato dal primo e può finanziare solo fino al raggiungimento dell'intensità massima consentita.

b) **Cumulo tra aiuti di Stato su articoli diversi del GBER.**

Se le misure intervengono sulle stesse voci di costo, ciascun ente deve rispettare l'intensità massima prevista dall'articolo del GBER su cui basa il proprio aiuto. L'ente che interviene successivamente deve quindi verificare gli aiuti già concessi sulle medesime spese e calibrare il proprio contributo per non superare i limiti previsti dal proprio articolo di riferimento.

c) **Stesso progetto ma costi ammissibili diversi.**

Quando due misure finanziano voci di costo diverse e completamente separate, sulla base di concrete valutazioni tecniche, non si configura alcun problema di cumulo, anche se tali voci appartengono allo stesso progetto.

Ad esempio, si considerino nella Tabella 3 del paragrafo B.4 del Bando la categoria di spesa a) "Sostituzione/adeguamento degli

impianti per la produzione del fluido termovettore e degli eventuali sistemi di stoccaggio termico" rispetto alla categoria di spesa b) "Opere, forniture di materiali e loro installazione per la realizzazione della rete di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, comprensiva di eventuali reti e sistemi di telecontrollo e/o telegestione".

Rappresentando tali categorie costi tecnicamente e funzionalmente distinti, il finanziamento ricadente su ciascuna delle voci da misure diverse non genera situazione di cumulo.

Q1.6: Nel caso di più soggetti giuridici, identificati da differenti partite IVA ma appartenenti allo stesso gruppo, il limite massimo di 3 domande si intende riferito al singolo soggetto giuridico?

R1.6: Sì, si conferma che il limite massimo di tre domande di finanziamento deve essere riferito al singolo soggetto giuridico identificato da una specifica Partita IVA.

Il bando, al paragrafo A.4, stabilisce infatti che:

“Ciascun beneficiario può presentare fino a un massimo di tre domande di contributo, ciascuna riferita a un solo sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento oggetto di intervento.”

Nel bando, il beneficiario coincide con il soggetto proponente, definito come impresa avente propria personalità giuridica, requisiti autonomi e Partita IVA. Ne deriva quindi che il limite è per singola Partita IVA, senza estensione al gruppo societario.

Di conseguenza, nulla osta alla presentazione di più domande da parte di soggetti dotati di distinta ragione sociale e distinta Partita IVA, anche se appartenenti allo stesso gruppo societario, nel limite massimo delle tre domande previsto dal bando.

Q1.7: Eventuali modifiche progettuali e/o scostamenti in fase realizzativa sono ammessi se adeguatamente motivati e se non incidono sulla natura sostanziale del progetto e sui suoi indicatori di performance?

R1.7: Il bando, al paragrafo C.5 precisa che *“Saranno valutate [...] eventuali varianti progettuali e in corso d'opera [...] Le varianti, a pena di revoca del finanziamento, non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento e non danno luogo a incrementi del beneficio economico approvato. Esse potranno essere ammesse a condizione che:*

- non peggiorino il punteggio totale assegnato in fase di istruttoria;*
- non pregiudichino il possesso dei requisiti previsti dal bando;*
- non inficino la coerenza rispetto al principio DNSH e agli esiti della Verifica climatica”.*

Q1.8: Qual è il perimetro di valutazione degli impatti, quali energia primaria risparmiata ed emissioni di CO2 evitate?

R1.8: Il perimetro di calcolo coincide con il perimetro del progetto presentato, cioè con il “sistema post-intervento” come descritto nell'Allegato 2 del Bando.

Il bando richiede infatti che la relazione energetica riporti i benefici ambientali ed energetici dell'“intervento” confrontando configurazione pre e post progetto. RAI e REI sono calcolati, pertanto, sulla combinazione oggetto della proposta. Conseguentemente, in caso di:

- Intervento solo sulla centrale, il perimetro della valutazione coincide con l'intero sistema servito dalla centrale;
- Intervento sulla centrale ed estendimento della rete di distribuzione (con allaccio di nuove utenze), il perimetro della valutazione coincide con l'intero sistema servito dalla centrale, comprensivo delle nuove utenze allacciate al nuovo tratto di rete esteso.

- Intervento di sola estensione della rete in sistemi già qualificati efficienti, il perimetro della valutazione coincide con il nuovo tratto di rete e le utenze allacciate. Si rammenta che in questo caso, dovranno essere valutati i relativi effetti sul sistema esistente per verificarne il mantenimento della qualifica di efficienza.

Q1.9: Per il calcolo degli indicatori RAI e REI, quale orizzonte temporale si utilizza?

R1.9: Il bando richiede la redazione di un Piano di acquisizione delle utenze su 10 anni dall'entrata in esercizio dell'intervento; tale orizzonte temporale è quello da utilizzare nel calcolo di RAI e REI.

In particolare, facendo riferimento alla relazione energetica (Allegato 2), che richiede dati cumulati su un periodo di riferimento decennale definito per il piano delle utenze, il calcolo dei suddetti parametri dovrà essere fatto su 10 anni:

- per interventi di solo ammodernamento/ampliamento della centrale di produzione del calore: il calcolo del RAI e del REI considera il miglioramento impiantistico (qualsiasi intervento che aumenti l'efficienza e riduca i consumi energetici e le emissioni equivalenti di CO₂) in seguito all'adeguamento/ampliamento della parte impiantistica della centrale di produzione;
- per interventi di ammodernamento/ampliamento della centrale di produzione del calore più estensione della rete esistente: il calcolo di RAI e REI include sia il miglioramento impiantistico (qualsiasi intervento che aumenti l'efficienza e riduca i consumi energetici e le emissioni equivalenti di CO₂) sia l'allacciamento di nuove utenze rispetto alla "baseline di partenza";
- per interventi di sola estensione della rete esistente in sistemi qualificati efficienti: il calcolo di RAI e REI sarà riferito all'allacciamento di nuove utenze rispetto alla "baseline di partenza".

Dal punto di vista operativo, per il calcolo di RAI e REI occorre utilizzare le sezioni C.3 e C.4 dell'Allegato 2, in quanto costituiscono le fonti informative per i consumi energetici pre-intervento e per il bilancio energetico post-intervento.

Bisogna quindi:

- Ricavare dalla sezione C.3 i consumi delle utenze e i fabbisogni termici pre-intervento (Energia primaria pre-intervento ed emissioni di CO₂ equivalente pre-intervento);
- Ricavare da C.4 i consumi della centrale, il bilancio energetico e le emissioni post-intervento (Energia primaria post-intervento, e le emissioni di CO₂ post-intervento);
- Calcolare le variazioni per ciascun anno: $\Delta EP_i = EP_{i_pre} - EP_{i_post}$; $\Delta CO_2 = CO_{2_pre} - CO_{2_post}$;
- Applicare l'orizzonte temporale decennale:

$$EP_{10} = \sum_{i=1}^{10} \Delta EP_i$$

$$Emissioni\ CO2_{10} = \sum_{i=1}^{10} \Delta Emissioni\ CO2\ i$$

- Reperire l'investimento richiesto (sezione E.1 dell'Allegato 2);
- Calcolare RAI = Emissioni CO2 10 / Investimento richiesto (tCO2/M€);
- Calcolare REI = EP10 / Investimento richiesto (in tep/M€);
- Inserire i valori nella sezione E dell'Allegato 2.

NOTA BENE: Ai fini del calcolo di RAI e REI, l'“Investimento richiesto” deve essere inteso esclusivamente come l'importo totale dei costi di investimento (CAPEX) riportato nella sezione E.1. Tale valore costituisce una spesa una tantum legata alla realizzazione dell'intervento e non deve essere ripartito, ammortizzato o distribuito su alcun orizzonte temporale (né 10 anni, né 20 anni, né altro orizzonte temporale).

Q1.10: Nel testo del bando non è indicata la metodologia di calcolo da utilizzare per determinare la CO2 evitata e le TEP risparmiate; pertanto, il proponente può ricorrere ad una metodologia di calcolo a sua scelta?

R1.10: Nel bando non è prevista una formula univoca per il calcolo della CO₂ evitata e delle TEP risparmiate; tuttavia, la metodologia deve essere coerente con i criteri obbligatori stabiliti dal bando, e in particolare deve:

- utilizzare i parametri RAI e REI, la cui logica di calcolo è definita dal bando (riduzione delle emissioni e risparmio energetico derivanti dal confronto tra sistema esistente e sistema efficientato);
- descrivere nella Relazione energetica la metodica di calcolo adottata e i relativi risultati, come richiesto nella documentazione obbligatoria da presentare (Allegato 2).

Il ricorso ai fattori ISPRA di cui al paragrafo D.5, per esempio, è facoltativo, ma qualunque metodologia adottata deve basarsi su dati tecnici verificabili e su fonti attendibili, garantendo correttezza e trasparenza del calcolo e rispettando integralmente i requisiti del bando.

Q1.11 Nel calcolo del fattore emissivo legato alla produzione/consumo di energia elettrica, con riferimento alla tabella n. 7 del paragrafo D.5 del bando sui fattori di emissione ISPRA, a quale colonna si dovrà fare riferimento?

R1.11 Ciascun beneficiario, in base alle caratteristiche del proprio progetto può scegliere la grandezza più aderente ai contenuti della proposta.

Q1.12. Per quanto riguarda il consumo di energia primaria inteso come TEP ex ante ed ex post, è lecito associare un valore di conversione di riferimento pari a 0,187 TEP/MWhe al fine di valutare al meglio l'effetto di produzione/consumo di energia elettrica? In caso contrario, quale valore si può considerare?

R1.12 Il Bando non fornisce alcun fattore di conversione per i TEP. È quindi possibile utilizzare un valore di riferimento (come 0,187 TEP/MWhe) in base alle caratteristiche della proposta progettuale, purché tale scelta sia esplicitamente documentata nel progetto e accompagnata dalla relativa fonte.

Q1.13 Nel considerare il consumo di TEP ex ante - ex post vanno considerati i TEP esclusivamente derivanti da fonti fossili/non rinnovabili?

R1.13 la valutazione energetica è effettuata su tutte le fonti energetiche, cioè su tutte le forme di energia utilizzate dal sistema, sia quelle già presenti prima dell'intervento sia quelle introdotte dalla proposta progettuale.

Q1.14 In assenza di un censimento impianti su utenze potenzialmente allacciabili, è accettato l'utilizzo di un rendimento medio di generazione pari a 75% (caldaia domestica)?

R1.14 Sì. In assenza di un censimento dettagliato degli impianti termici delle utenze potenzialmente allacciabili, è accettabile utilizzare un rendimento medio di generazione pari al 75%, corrispondente al valore tipico di una caldaia domestica convenzionale, come riferimento tecnico per il calcolo del risparmio energetico nella baseline.

Q1.15: Quale orizzonte temporale si utilizza per il calcolo dell'indicatore IRR (Tasso di rendimento interno)?

R1.15: Nel paragrafo D,11 "definizioni e glossario" del bando il "Tasso Interno di Redditività (IRR) è...valutato su una vita fisica dell'impianto di 20 anni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2044". Pertanto, il calcolo dell'IRR deve essere sviluppato sull'intero orizzonte ventennale 2025–2044, senza possibilità di adottare un periodo differente.

Q1.16 Nel calcolo dell'indice IRR e del rispettivo vincolo minimo pari al 5% si fa riferimento al progetto senza o con finanziamento (eventuale) di bando in oggetto?

R1.16 Il Bando definisce l'IRR come un parametro finanziario di redditività del progetto, utile a verificarne la sostenibilità economica nel tempo. In particolare, viene precisato che:

- "Ogni progetto viene valutato anche sulla base della sua validità economica, costituendo questa la garanzia di esercizio effettivo ambientalmente positivo per l'intera durata della vita utile dell'impianto."
- "Non saranno considerati ammissibili interventi con IRR progetto inferiore al 5%."

Ne consegue che il parametro IRR da considerare ai fini dell'ammissibilità è quello intrinseco del progetto, calcolato sulla base dei flussi economici generati dall'investimento, indipendentemente dall'eventuale contributo pubblico.

Q1.17: Gli ammodernamenti su sistemi efficienti, funzionali al mantenimento della qualifica annuale, sono ammessi?

R1.17: No. Il bando non consente di finanziare interventi di adeguamento/ rinnovo sulla parte impiantistica di sistemi già qualificati efficienti, salvo quando essi siano strettamente necessari in funzione di un intervento di estensione della rete, per mantenere la qualifica di "sistema efficiente". In tali casi, è finanziabile solo la quota parte dell'investimento riferita a energia rinnovabile e/o recupero di calore di scarto (Tipologia B).

Q1.18: In caso di sola estensione della rete, è necessario indicare obbligatoriamente un incremento della volumetria allacciata al sistema, oppure l'estensione può essere motivata anche da esigenze di natura idraulica, di resilienza o di ottimizzazione del funzionamento complessivo della rete?

R1.18: Nel caso di intervento di sola estensione della rete di distribuzione in sistemi già qualificati "efficienti", con mantenimento della qualifica di efficienza, è necessario indicare anche un incremento della volumetria allacciata.

Ciò in quanto:

- il bando incentiva la diffusione di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti che comprendono anche l'allacciamento all'utenza (cfr. definizione paragrafo D.11 del Bando) al fine di aumentarne la diffusione con la diminuzione conseguente di gas ad effetto serra. Interventi di estensione, avulsivi dalla finalità di acquisizione di utenza, pertanto, non rientrano nelle finalità del Bando;
- i parametri RAI e REI devono essere calcolati, nel caso di estensione della rete in sistemi già efficienti, sull'allacciamento delle nuove utenze, confrontando la situazione post-intervento con la baseline di partenza, secondo quanto stabilito dai criteri di valutazione del bando.

Pertanto, anche se l'estensione può essere motivata da altre esigenze tecniche (idrauliche, di resilienza o di ottimizzazione della rete), ai fini dell'ammissibilità e della valutazione è comunque necessario prevedere l'incremento delle nuove utenze e della relativa volumetria allacciata.

Q1.19 Qualora non vi siano nuovi allacci di utenza ma solo un cambio di mix energetico grazie a investimenti su impianti, in che modo va compilata la tabella al paragrafo C.3 dell'Allegato 2 ove sono richiesti i consumi di combustibili (gasolio, gas, biomassa, energia elettrica)?

R1.19 Il paragrafo C.3 dell'allegato 2 va compilato solo per la parte necessaria alla descrizione delle tipologie e caratteristiche dei sistemi di generazione, ad eccezione della terza tabella denominata "Tabella: piano di acquisizione dell'utenza". Non è necessario forzare valori di consumo che non variano o non sono pertinenti all'intervento.

Q1.20: E' previsto un numero minimo di nuove utenze da allacciare alla rete? Per le nuove utenze da allacciare, è possibile indicare una descrizione generale e prospettica (es: dati aggregati o generici, da banche dati come CURIT) senza necessità di individuare le singole utenze (indirizzo, n° civico, ecc.)?

R1.20: Il bando non indica un valore minimo di nuove utenze da allacciare. Le nuove utenze da allacciare (espresse sia in termini di numero totale di utenze allacciate che di potenza totale allacciata) possono essere indicate in forma generale e prospettica, usando anche dati aggregati (es. CURIT), senza necessità di identificare puntualmente indirizzo o civico.

Il bando richiede solo gli elementi necessari per valutare l'intervento e per calcolare correttamente RAI e REI, riferiti alle nuove utenze previste dall'intervento proposto rispetto alla baseline.

Sebbene non previsto esplicitamente dal Bando, per un'indicazione di massima ci si può riferire ad un buffer di circa 100 metri dalla rete, oggetto di intervento, che rappresenta una soluzione operativa coerente per stimare la volumetria potenziale, ricavare dati aggregati e calcolare in modo fondato i benefici energetici e ambientali associati ai nuovi allacci.

Q1.21: Le nuove utenze indicate nel piano decennale di allacciamento devono trovarsi necessariamente sul tratto di rete oggetto di nuova posa, oppure possono essere localizzate in altri punti del sistema che beneficiano indirettamente dell'estensione oggetto di nuova posa?

R1.21: Le nuove utenze indicate nel piano decennale di allacciamento non devono trovarsi necessariamente sul tratto di rete oggetto della nuova posa.

Il bando richiede unicamente che, nel caso di sola estensione della rete in sistemi già qualificati "efficienti", i parametri RAI e REI siano calcolati sulle nuove utenze allacciate rispetto alla baseline di partenza. Non viene invece imposto che tali utenze siano localizzate esclusivamente lungo il nuovo tratto posato che deve essere comunque interessato da nuovi allacci.

Pertanto, è ammissibile includere utenze localizzate in altre parti del sistema, purché:

- siano effettivamente servibili grazie all'intervento di estensione;
- contribuiscano ai benefici energetici e ambientali associati al progetto;
- siano considerate nel calcolo dei parametri RAI e REI, come previsto dal bando.

In sintesi: le nuove utenze possono trovarsi anche in punti diversi della rete esistente, a condizione che la loro connessione sia resa possibile dall'estensione proposta e che siano coerentemente incluse nei relativi calcoli.

Q1.22: Nel bando non è previsto un obbligo minimo di nuove utenze per l'ammissibilità; la soglia del 70% di utenze civili rileva esclusivamente ai fini premiali?

R1.22: Sì. La premialità "Utenza prevalentemente civile ($\geq 70\%$)" assegna il punteggio solo in caso di nuove utenze allacciate con l'intervento progettuale proposto, ovvero è richiesto che il fabbisogno energetico post-intervento sia per almeno il 70% relativo a nuove utenze civili allacciate.

Q1.23: Cosa si intende, nell'allegato 2 paragrafo B, per "concentrazione dell'utenza allacciabile"?

R1.23: Per "concentrazione dell'utenza allacciabile" si intende il livello di densità della domanda termica potenzialmente servibile dal sistema di teleriscaldamento, cioè quanto le utenze potenziali sono numerose, ravvicinate e realisticamente collegabili alla rete. L'espressione include la distribuzione territoriale delle utenze, ma non si limita a essa: comprende anche la loro effettiva allacciabilità in relazione a distanza dalla rete, tipologia d'utenza, fabbisogno termico e vincoli territoriali, come indicato nella sezione B dell'Allegato 2 tra gli elementi da analizzare per valutare il contesto del progetto.

Q1.24 È possibile considerare utenza un sottosistema, anch'esso classificato come sistema TLR, collegato tramite un sistema di scambiatori, con l'obiettivo di fornire calore senza miscelazione dell'acqua, poiché le reti TS e PS sono incompatibili?

R1.24 No. L'utenza deve essere esclusivamente una utenza finale direttamente allacciata alla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, così come definita dal bando quale "Sistema di trasporto dell'energia termica... finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria".

Non sono ammessi sottosistemi o reti intermedie autonome (es. reti separate TS/PS o sottoreti tecnicamente incompatibili), anche se alimentati tramite scambiatori.

Q1.25: La tabella del paragrafo C.5 dell'allegato 2 riporta le annualità che decorrono dal 2027 fino ad arrivare al 2046. Nel caso in cui il progetto candidato preveda la realizzazione di estendimento rete in un numero limitato di anni (es. 2027 e 2028) le righe relative alle annualità successive possano non essere compilate?

R1.25: Sì, si conferma che, nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione dell'estensione di rete e il relativo piano di allacciamenti in un orizzonte temporale limitato (ad esempio 2027–2028), le annualità successive riportate nella tabella del paragrafo C.5 dell'allegato 2 (fino al 2046) possono non essere compilate.

Q1.26 Cosa si intende per l'indicatore chiave "Condutture di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate" richiesto nell'allegato 2 paragrafo F?

R1.26 Per "condutture recentemente costruite o migliorate" si intendono esclusivamente i tratti di rete oggetto dell'intervento proposto, ovvero:

- condutture nuove, realizzate nell'ambito del progetto (estensioni, nuove dorsali, nuovi rami);
- condutture esistenti riqualificate, cioè tratti di rete sostituiti, potenziati o migliorati in modo da ridurre perdite e aumentare l'efficienza.

2) PROCEDURE DI GARA E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Q2.1: Dove posso trovare la checklist appalti per il controllo del rispetto degli adempimenti specifici stabiliti dal D.lgs. 36/2023, in merito all'affidamento di contratti pubblici?

R2.1: La checklist richiesta al paragrafo C.6.2 del Bando TLR-EFF è disponibile nella sezione online del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia raggiungibile al seguente link:

<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/controlli-monitoraggio-valutazione-1/sistema-di-gestione-e-controllo-sigeco>

Q2.2: Le prescrizioni del paragrafo C.6.2 (CIG, bando/lettera d'invito, aggiudicazione, checklist ex D.lgs. 36/2023) si applicano solo ai soggetti pubblici oppure anche ai privati beneficiari non tenuti al Codice dei Contratti Pubblici?

R2.2: Le prescrizioni di cui al paragrafo C.6.2 si intendono applicabili a tutti i beneficiari per i quali gli affidamenti risultino strumentali all'attuazione dell'intervento. Ne deriva che la disciplina del codice dei contratti si estende anche ai privati che, in relazione alla natura - pubblica - dell'attività svolta, sono qualificabili come soggetti tenuti all'osservanza del Codice: cd "requisito di funzionalizzazione dell'incarico". Nel caso di specie si applica la disciplina dei "settori speciali", in particolare - gas ed energia termica -, secondo cui, ai sensi dell'art. 146 D.lgs. n. 36/2023, sono assoggettati al Codice i contratti funzionali alla messa a disposizione/gestione di reti fisse di servizio al pubblico e alla relativa alimentazione - anche tramite attività di generazione/produzione e vendita -.

Q2.3: Il richiamo ai "settori speciali" nel paragrafo C.6.2 del Bando TLR_EFF comporta che tutti i beneficiari del contributo — inclusi i soggetti privati che operano nel teleriscaldamento — debbano applicare, nell'utilizzo dei fondi, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici previste per i settori speciali (art. 141 D.lgs. 36/2023), comprese le norme del Libro III e gli ulteriori obblighi richiamati dal comma 3 (procedure di scelta del contraente, pubblicità, trasparenza, piattaforme interoperabili, CIG, ecc.)? Tale obbligo vale indistintamente per soggetti pubblici e società di diritto privato beneficiarie?

R2.3: Le prescrizioni del D.lgs. 36/2023 costituiscono diretta applicazione dei principi che governano l'impiego di risorse pubbliche: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione delle regole in materia di scelta del contraente, pubblicità e trasparenza, criteri di selezione, utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale interoperabili nei casi previsti, nonché l'adempimento degli obblighi di tracciabilità e acquisizione del CIG.

Pertanto, il beneficiario di fondi assegnati tramite la procedura concorsuale prevista dal bando TLR_EFF, per l'utilizzo degli stessi dovrà attenersi alle procedure previste dal Codice dei contratti.

La natura "privatistica" del concorrente alla procedura prevista dal Bando TLR_EFF non costituisce, dunque, elemento idoneo ad escludere l'assoggettamento al codice dei contratti.

Q2.4: Il beneficiario può rinunciare unilateralmente al contributo dopo averlo accettato, ma prima dell'avvio dei lavori?

R2.4: Alla luce di quanto previsto dal Bando, il beneficiario può rinunciare unilateralmente al contributo, anche dopo l'accettazione formale e prima dell'avvio dei lavori, senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli ulteriori, salvo quanto previsto al par. D.2 – Decadenze e Rinunce.

Il paragrafo D.2 stabilisce, infatti, che: "Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, deve utilizzare l'apposita funzione di Bandi e Servizi... La rinuncia al contributo comporta la restituzione delle eventuali somme già erogate con l'applicazione degli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di erogazione del contributo."

Pertanto, la rinuncia non determina l'applicazione di penali, indennizzi o ulteriori oneri a carico del beneficiario verso Regione Lombardia, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Restano, chiaramente, impregiudicati eventuali profili e obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali già instaurati dal beneficiario con terzi, che esulano dalla disciplina del Bando.

Tuttavia, si raccomanda di formalizzare la rinuncia non appena maturata la decisione, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti sul procedimento.

3) ASPETTI TECNICI ED OPERATIVI DEL PROGETTO

Q3.1: È possibile sottoporre a valutazione sull'ammissibilità di un progetto preventivamente all'inoltro della domanda di adesione?

R3.1: Non è possibile fornire indicazioni di ammissibilità senza una valutazione della documentazione progettuale. Tale documentazione sarà esaminata esclusivamente in sede di istruttoria, dopo la chiusura dello sportello online, secondo i criteri previsti dal bando.

Per maggiori dettagli, si suggerisce di consultare il testo integrale del bando al seguente link:

<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/ambiente-energia/efficientamento-energetico/tlr-eff-RLV12025050743>